COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 31/07/2021

ORIGINALE

Oggetto:	**TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e determinazione delle tariffe per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

L'anno duemilaventuno questo giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 10:35, nella sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica, di 1° convocazione

CASULA PIERO FRANCO	SINDACO	Presente
MARRAS ALFONSO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ADDIS PIETRINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARONGIU MAURA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIANI MARIA CARMEN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PINTUS PAOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NAITANA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAMPUS MARIA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAMPUS ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LEDDA FEDERICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARLINI ANNA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
VADILONGA VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
ACCA ROSALIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MASTINU CLAUDIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BRUNDU DANIELA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NAITANA ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SANNA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti n. 6

N. 23 del 31/07/2021

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PUGGIONI CATERINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Il Sindaco preliminarmente comunica che a partire dal 24 e 25 luglio 2021, un incendio di vastissime proporzioni, alimentato da un fortissimo vento, ha investito e devastato il territorio del Montiferru e della Planargia nell'area compresa tra Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Flussio Sagama e Suni , l'incendio ha arrecato gravissimi danni alla montagna, alle campagne, aziende zootecniche, agricole dei comuni interessati alla quale va tutta la nostra solidarietà e l'aiuto che in questa occasione anche il Comune di Bosa ha voluto manifestare, prima con l'attivazione del COC allertata dalla protezione civile e di conseguenza con il coinvolgimento attivo nel campo da parte della compagnia barracellare, la Croce Rossa e tanti volontari e amministratori nonché nell'ospitalità e assistenza delle persone evacuate da Cuglieri e Sennariolo. L'assemblea dell'Unione di Comuni convocata per discutere degli incendi si è attivata per aprire un fondo a sostegno delle comunità colpite, presto ci sarà un incontro tra i sindaci e i vertici regionali per fare un quadro completo della situazione e decidere il futuro di ripresa del territorio tristemente colpito.

Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del primo punto all'ordine del giorno: "*Tari (Tassa Rifiuti) Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e determinazione delle Tariffe per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*"

Il Sindaco invita l'Assessore Maura Marongiu ad esporre l'argomento.

Intervengono il Sindaco e i Consiglieri Maura Marongiu e Daniela Brundu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).

n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Bosa l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il PEF le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…";

Visto il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n.1 luglio 2021) che Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fissa al 31/07/2021 la nuova scadenza per l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Accertato che:

La precedente scadenza per gli adempimenti di cui al presente deliberando era fissata per il 30 giugno 2021 e che in suo ossequio l'ente aveva ottemperato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/06/2021 di conferma del PEF 2020 per l'esercizio 2021;

Il soggetto gestore per il Comune di Bosa, cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, è la Econord Spa che con nota elettronica del 26/07/2021 ha inoltrato il nuovo PEF 2021 redatto secondo le disposizioni di cui all'Allegato 1 al MTR versione integrata con la Deliberazione ARERA 238/2020/R/rif;

Unitamente al nuovo PEF 2021 la Econord Spa ha trasmesso la Relazione di Accompagnamento e la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante;

L'integrazione apportata dall'Ufficio attiene i soli oneri derivanti dal CARC comunale euro 12.597,17 e L'iva in ragione del 10% sul Costo del servizio di raccolta e smaltimento pari a complessivi euro 205.088,73;

La documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata della

La dichiarazione, ai sensi del d P R 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

La relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Verificato inoltre che gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono formalmente corretti e comunque rispondenti alla regola dell'affidamento del servizio a costo fisso oltre maggiorazione Istat da computarsi a cadenza annuale;

Considerato che:

il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di ciascun singolo utente;

tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

con specifico riferimento al 2021, ai fini dell'applicazione delle tariffe si terrà conto:

delle assegnazioni, pari ad euro 86.280,68, di cui al D.M. del 24 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 luglio 2021 da destinarsi a titolo di riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche che in ragione dei codici ATECO di appartenenza abbiano subito restrizioni e/o siano state interessate a chiusure obbligatorie delle rispettive attività di riferimento (agevolazione da applicarsi nella misura stimata del 16% sulla sola quota variabile delle U.N.D. al momento della cartellazione, poiché agganciata al codice ATECO che nella casistica di specie non sempre coincide con le 30 categorie individuate ai fini della Tariffa);

delle assegnazioni, pari a complessivi euro 110.231,04 a valere sul denominato "Fondo di solidarietà alimentare" di cui al D.M. del 24 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 luglio 2021 che nella misura di euro 100.000,00 saranno impiegati nella forma del "contributo" a ristoro (nella misura stimata del 15%) della quota variabile delle utenze domestiche dei soli soggetti residenti nel Comune di Bosa;

appare necessario riapprovare il P.E.F. 2021 così come aggiornato e ritrasmesso dalla Ditta Econord Spa in data 26/07/2021 e conseguentemente le Tariffe Tari 2021 da esso derivanti al lordo dei ristori come sopra meglio dettagliati;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità Tecnico-Contabile del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49, 147bis e 153 del D.lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Economico e Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto dal soggetto gestore Econord Spa, integrato con l'Iva di legge pari ad euro 205.088,72 e composto da: P.E.F. 2021, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante della società predetta;

di approvare le tariffe 2021 da esso derivanti come schemi calcolo allegati alla presente distinti in utenze domestiche e utenze non domestiche ed a loro volta recanti il dettaglio di parte fissa e parte variabile;

di dare atto che per il 2021 in fase di applicazione della tariffa si terrà conto:

delle assegnazioni, pari ad euro 86.280,68, di cui al D.M. del 24 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 luglio 2021 da destinarsi a titolo di riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche che in ragione dei codici ATECO di appartenenza abbiano subito restrizioni e/o siano state interessate a chiusure obbligatorie delle rispettive attività di riferimento (agevolazione da applicarsi nella misura stimata del 16% sulla sola quota variabile delle U.N.D. al momento della cartellazione, poiché agganciata al codice ATECO che nella casistica di specie non sempre coincide con le 30 categorie individuate ai fini della Tariffa);

delle assegnazioni, pari a complessivi euro 110.231,04 a valere sul denominato "Fondo di solidarietà alimentare" di cui al D.M. del 24 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 luglio che nella misura di euro 100.000,00 saranno impiegati nella forma del "contributo" a ristoro (nella misura stimata del 15%) della quota variabile delle utenze domestiche dei soli soggetti residenti nel Comune di Bosa;

di dare atto che la tariffa garantisce la copertura integrale delle componenti di costo così come da P.E.F. 2021 trasmesso da soggetto gestore in data 26/07/2021 ed approvato con presente deliberato;

di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Si dà atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente.

Oggetto proposta di delibera:

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e determinazione delle tariffe per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani

---

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 28.07.2021 **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 28.07.2021 **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Sig. PIERO FRANCO CASULA	**DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.